



Comune di Dueville

PROVINCIA DI VICENZA

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014)

IL SINDACO

PREMESSO:

Dopo il “piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un processo di razionalizzazione che possa produrre effetti entro il 31.12.2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle fusioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione dei risparmi da conseguire. Al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.lgs. 33/2013). I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito dell’amministrazione.

La relazione tecnica è stata predisposta dal segretario generale e dal ragioniere generale del Comune, ed è allegata al presente Piano quale parte integrante.

La relazione evidenzia, in merito alle diverse partecipazioni del Comune, la possibilità, la convenienza e l’obbligo di mantenere tali partecipazioni, enfatizzando la necessità che le scelte societarie debbano essere ispirate all’economicità della gestione dei servizi affidati.

In effetti, il criterio di cui alla lettera d) del comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015, richiamando il *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*, è direttamente e principalmente correlato all’impatto sulla compressione dei costi di politiche di razionalizzazione del personale e dei costi fissi di struttura.

Le operazioni di riduzione dei componenti degli organi sociali e delle relative remunerazioni sono da tempo oggetto di interventi legislativi (a partire dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi 725 seguenti, della legge 296/2006, tutt’ora in vigore). È inteso che ad esse dovrà darsi corso in attuazione dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità, così che la riduzione non si

traduca in una perdita di capacità operativa del soggetto partecipato o di controllo da parte dell'ente socio.

Obiettivo ultimo è, comunque, quello di contenere i costi di funzionamento delle società partecipate; ciò implica, in termini economico-aziendali, di agire sulla dimensione dei costi dell'intera struttura organizzativa, con il fine di ottimizzarli dal punto di vista del rapporto costo-rendimento. Le modalità attraverso cui conseguire questo obiettivo sono molteplici e dipendono dalle scelte strategiche dei vertici aziendali.

Allo stesso tempo, esso è da ritenersi come criterio che guida il complesso processo di razionalizzazione. Quest'ultimo, infatti, mira a semplificare ed efficientare il sistema complessivo delle partecipate, attraverso una riduzione del numero delle stesse, aumentarne la trasparenza e ridurre i costi.

Le operazioni di razionalizzazione dei costi si conducono attraverso ristrutturazioni aziendali, con l'obiettivo di impattare sul contenimento dei costi di funzionamento societari. Ciò implica di intervenire sulla dimensione dei costi dell'intera struttura organizzativa, con il fine di ottimizzarli dal punto di vista del rapporto costo-rendimento. Gli strumenti valutativi utili a tale scopo sono tipici delle discipline economico-aziendali e possono essere realizzati attraverso: analisi di bilancio e di costo; valutazioni riguardo le strategie di crescita aziendale nei mercati di riferimento; diagnosi organizzative, relative all'adeguatezza del modello organizzativo.

Le azioni di razionalizzazione e le relative modalità attuative che possono ricadere in tale fattispecie sono, dunque, molteplici e dipendono dalle scelte strategiche dei vertici aziendali. Queste possono comportare:

- riduzione dei costi dei consigli di amministrazione,
- riduzione dei costi degli organi di controllo,
- riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi totali di produzione,
- riduzione dei costi generali e di gestione.

Tanto premesso,

definisce e propone

il seguente **Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie:**

SOCIETA': SORARIS S.p.a.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale di mantenere la partecipazione in SORARIS Spa, non rientrando la società nell'ambito dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 611 della legge 190/2014; non essendo stati valutati dagli enti soci utili e convenienti processi di aggregazione di cui alla lett. d) del comma 611; ed essendo state definite ed attuate misure per il contenimento dei costi e di riduzione delle retribuzioni degli organi amministrativi e di controllo di cui alla lett. e) del comma 611.

Inoltre, si evidenzia che il risultato di esercizio della società è costantemente attivo e, pertanto, non sono stati effettuati, a carico del bilancio comunale, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciate garanzie.

Motivazioni del mantenimento

Di tale società si valuta l'indispensabilità del mantenimento della partecipazione in quanto:

- eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria;
- il servizio è gestito mediante l'*in house providing*;
- il servizio di gestione dei rifiuti è qualificabile come servizio pubblico locale di interesse generale.

Indirizzi di razionalizzazione

La verifica in merito ad Amministratori e dipendenti evidenzia che la società è amministrata da un amministratore unico. Il numero di dipendenti è evidentemente di gran lunga superiore al numero degli amministratori e, pertanto, non si versa nella ipotesi di cui al citato comma 611, lettera b), individuato quale criterio di soppressione.

Naturalmente le scelte societarie devono continuare ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati e in ciò l'Amministrazione, unitamente agli altri soci, darà il proprio contributo, definendo specifici indirizzi nell'esercizio dei poteri propri inerenti il controllo analogo.

Sarà altresì cura dell'ente farsi parte attiva per chiedere alla Società di fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa. Le eventuali proposte che verranno così acquisite potranno formare un'appendice al piano in oggetto.

Quanto alle partecipazioni indirette, SORARIS S.p.a. partecipa:

- per il 26% ad ACOVIS srl;
- per il 3,45% a COGESA srl;
- per lo 0,48% a Autoparco di Sandrigo s.c. a r.l.;
- per lo 0,33% al consorzio CORSEA.

Essendo tali partecipazioni minoritarie, è evidente che le decisioni sul futuro di queste partecipazioni detenute dalla Società non potrà che essere frutto di accordi collegiali/societari, che esulano dalla volontà del singolo Comune.

SOCIETA': ACQUE VICENTINE S.p.a.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale di mantenere la partecipazione in Acque Vicentine Spa, non rientrando la società nell'ambito dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 611 della legge 190/2014; non essendo stati valutati dagli enti soci utili e convenienti processi di aggregazione di cui alla lett. d) del comma 611; ed essendo state definite ed attuate misure per il contenimento dei costi e di riduzione delle retribuzioni degli organi amministrativi e di controllo di cui alla lett. e) del comma 611.

Inoltre, si evidenzia che il risultato di esercizio della società è costantemente attivo e, pertanto, non sono stati effettuati, a carico del bilancio comunale, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciate garanzie.

Motivazioni del mantenimento

Di tale società si valuta l'indispensabilità del mantenimento della partecipazione in quanto:

- eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria;
- il servizio è gestito mediante l'*in house providing*;
- il servizio idrico integrato è qualificabile come servizio pubblico locale di interesse generale.

Indirizzi di razionalizzazione

La verifica in merito ad Amministratori e dipendenti evidenzia che la società è amministrata da un consiglio di amministrazione di cinque componenti. Il numero di dipendenti è evidentemente di gran lunga superiore al numero degli amministratori e, pertanto, non si versa nella ipotesi di cui al citato comma 611, lettera b), individuato quale criterio di soppressione.

Naturalmente le scelte societarie devono continuare ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati e in ciò l'Amministrazione, unitamente agli altri soci, darà il proprio contributo, definendo specifici indirizzi nell'esercizio dei poteri propri inerenti il controllo analogo.

Sarà altresì cura dell'ente farsi parte attiva per chiedere alla Società di fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa. Le eventuali proposte che verranno così acquisite potranno formare un'appendice al piano in oggetto.

Quanto alle partecipazioni indirette, Acque Vicentine S.p.a. partecipa per il 6,89% a Viveracqua s.c. a r.l. senza scopo di lucro, tesa ad istituire una organizzazione comune fra i soci gestori del servizio

idrico integrato come definito dal D.lgs. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci.

In tal caso, considerata la partecipazione del tutto minoritaria, è evidente che le decisioni sul futuro della partecipazione detenuta dalla Società non potrà che essere frutto di accordi collegiali/societari, che esulano dalla volontà del singolo Comune.

SOCIETA': FARMACIA PASSO DI RIVA S.r.l.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale di mantenere la partecipazione in Farmacia Passo di Riva S.r.l..

Motivazioni del mantenimento

Di tale società si valuta l'opportunità del mantenimento della partecipazione in quanto:

- il risultato di esercizio della società è costantemente attivo e, pertanto, non sono stati effettuati, a carico del bilancio comunale, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciate garanzie;
- la società distribuisce dividendi al netto degli accantonamenti a riserva straordinaria;
- non appare conveniente, al momento, pianificare la cessione del residuo 10% del capitale sociale appannaggio del Comune, in quanto è ragionevole presumere che la quota da cedere troverebbe scarso riscontro sul mercato, se non da parte dell'attuale socio privato; a fronte, peraltro, di un'entrata costante nel bilancio comunale derivante dalla distribuzione dei dividendi.

Indirizzi di razionalizzazione

La verifica in merito ad Amministratori e dipendenti evidenzia che la società è amministrata da un amministratore unico. Il numero di dipendenti è superiore al numero degli amministratori e, pertanto, non si versa nella ipotesi di cui al citato comma 611, lettera b), individuato quale criterio di soppressione.

Naturalmente le scelte societarie devono continuare ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati e in ciò l'Amministrazione darà il proprio contributo, definendo specifici indirizzi nell'esercizio dei poteri propri.

SOCIETA': BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale di mantenere la partecipazione in Banca Popolare Etica S.c.p.a..

Motivazioni del mantenimento

Di tale società si valuta l'opportunità del mantenimento della partecipazione in quanto:

- la partecipazione è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Dueville, data la coerenza dei principi contenuti nell'articolo 5 dello Statuto della Società con le finalità istituzionali del Comune individuate dall'articolo 1 dello Statuto comunale;
- non sono stati effettuati, a carico del bilancio comunale, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciate garanzie.

Dueville, li 7 aprile 2015

IL SINDACO
Dott.ssa Giusy Armiletti